

**CONVENZIONE CON RIFERIMENTO ALLA VARIANTE DEL PIANO ESECUTIVO
CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA IN VIA CANNER
PROPRIETA' SIG. MARCHINI E SIG.RA CAVALETTO
APPROVATO D.C.C. N°35 DEL 02/12/2010**

L'anno duemilaventuno, addì _____ del mese di _____ (____/____/2021), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____, notaio in _____

si sono costituiti:

Il Sig. Alessandro Marchini nato a Verbania il 16-08-1955 c.f. MRCLSN55M16L746T, la Sig.ra Martinella Cavaletto nata a Cerrezzola il 11/11/1956 c.f. CVLMTN56S51D040K entrambi residenti a Verbania in via Cannero n.12, in qualità di proprietari degli immobili situati nel Comune censuario e amministrativo di Verbania (provincia di Verbania), individuati catastalmente al mappale n.384, del foglio n.21;

soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente «proponente», da una parte;

e il sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di responsabile del servizio tecnico pro tempore del Comune di Verbania, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione della Giunta comunale n. ____ in data _____

nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte,

PREMESSO

A) che i sopraindicati intervenuti proprietari proponenti dichiarano di possedere la totalità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

B) che il comparto di cui alla convenzione ha una superficie totale di 2.482 mq e nel vigente Piano Regolatore Generale Comunale è classificato come «Area Edificata» art. 18 delle N.T.A.;

C) gli interventi previsti nel presente piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa, non rappresentano ulteriori incrementi volumetrici rispetto alla situazione attuale.

VISTA

La deliberazione della Giunta Comunale n° in data _____, esecutiva, con la quale veniva approvata la variante al piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa, nelle forme di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree e degli immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
3. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione definitiva della variante al piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.
2. Le opere devono essere eseguite e ultimate entro e non oltre il 2 dicembre 2023.

ART. 4 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. I rilasci dei permessi di costruire anche di una sola delle nuove costruzioni in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo, sono subordinate alla stipula della convenzione.

2. L'efficacia dei permessi di costruire, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di concessione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio.

ART. 5 - VARIANTI

1. Le modifiche che non costituiscono variante al presente piano esecutivo sono espressamente individuate nelle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, qualsiasi altra variante, deve essere autorizzata con la procedura richiesta per un nuovo piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa, che tenga conto di quanto già realizzato.
3. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 6 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto di P.E.C.L.I. è composto da:

- Tav.1 Estratto mappa-Estratti P.R.G. vigente;
- Tav.2 Stato di fatto – Planimetria generale e sezioni;
- Tav.3 Progetto – Planimetria generale e sezioni;
- Tav.4 Verifica della S.U.L.;
- Tav.5 Verifiche urbanistiche;
- Tav.6 Urbanizzazioni esistenti;
- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Schema di convenzione;

ART. 7 – SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti.

Letto, confermato e sottoscritto, lì _____

I Proponenti

per il Comune